



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA N. 12

**XXXX XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/144794/2019)**

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 19/07/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l' Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.);



VISTA l'istanza di XXXX XXXX XXXX del 04/07/2019 acquisita con protocollo n. 0293207 del 04/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nel settembre 2018, il sig. XXXX XXXX, si recava presso un punto Tim per procedere all'acquisto rateizzato di un dispositivo Iphone Xs Max, a seguito di passaggio di passaggio a Tim. Veniva così a conoscenza di un insoluto mai comunicato, per una rateizzazione effettuata a Dicembre 2015 derivante una precedente rateizzazione non conclusa positivamente. Per il disagio morale patito, del non essere stato messo a conoscenza del debito e del rifiuto fatto dal gestore per la sottoscrizione di una nuova rateizzazione, viene richiesto un indennizzo di euro 230, da defalcare dal debito di euro 470 in atto esistente.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Tim conferma l'esistenza del debito, che deriva da una precedente rateizzazione non portata a termine. A seguito della comunicazione di furto della carta di credito, precedentemente utilizzata per il pagamento rateizzato del prodotto tutt'ora nella disponibilità dell'istante, venivano bloccati i pagamenti delle rate e il debito rimaneva insoluto a tutt'oggi, nonostante che la procedura per variare le modalità di pagamento siano quelle che prevedono di recarsi personalmente presso un punto vendita TIM per comunicare le nuove coordinate e non quelle di scriverle tramite chat o altro. A detta del gestore, l'istante, non perfezionando tale comunicazione era ben cosciente di aver mancato di adempiere al saldo del debito narrato.

3. Motivazione della decisione

Nonostante l'istante fornisca prova di una conversazione in chat con il gestore, nel corso della quale, comunica la volontà di cambiare le modalità di pagamento sottoscritte al momento dell'acquisto e allo stesso tempo, allega una nota fax - senza ricevuta di spedizione e ricezione - con la quale reitera la volontà di cambiare le stesse modalità di pagamento, non si desume quale sia la richiesta di indennizzo plausibile ed in linea con i dettami della Delibera 347/18/Cons. Considerato che l'istante ha tutt'ora in uso detto prodotto e che lo stesso non è stato pagato a distanza di 5 anni dall'acquisto, la richiesta di indennizzo per danno morale non è né ammissibile né giustificata da un comportamento scorretto del gestore che, casomai può a sua volta lamentarsi di quanto patito nel mancato incasso del corrispettivo. Si respinge pertanto qualsiasi richiesta di indennizzo formulata dal richiedente.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA

Articolo 1

1. Per quanto sopra enunciato, non si accoglie la richiesta formulata dall'istante in merito al riconoscimento di un indennizzo per presunti danni morali o altre tipologie di disagi arrecati nella gestione dell'insoluto in atto esistente nei confronti della Tim spa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, / /2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI

Avv. Mariano EQUZZA

Dott. Alfredo PEZZO

Avv. Antonio VECCE